

CLASSIFICAZIONE

**RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE -
ESTRADIZIONE - ART. 3 CEDU - RISCHIO DI TRATTAMENTI INUMANI E
DEGRADANTI NELLO STATO RICHIEDENTE - CRITERI DI
ACCERTAMENTO - INDICAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO -
SUSSISTENZA - ART. 5 CEDU - MISURE CAUTELARI - DETENZIONE
ILLEGITTIMA PER RITARDI INGIUSTIFICATI NELLA PROCEDURA DI
ESTRADIZIONE - CRITERI DI ACCERTAMENTO - INDICAZIONE -
VIOLAZIONE DEL DIVIETO - SUSSISTENZA.**

PRONUNCIA SEGNALATA

CORTE EDU, PRIMA SEZIONE, LIU C. POLONIA DEL 6 OTTOBRE 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI CONVENZIONALI

CEDU, artt. 3, 5, par. 1, 6, par. 1

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

SENTENZE DELLA CORTE EDU

C. EDU, [GC], *Khasanov e Rakhmanov c. Russia*, 29 aprile 2022, nn. 28492/15 e 49975/15; C. EDU, *Al Husin c. Bosnia ed Erzegovina* (n. 2), 25 giugno 2019; C. EDU [GC], *F.G. c. Svezia*, 23 marzo 2016; C. EDU [GC], *J.K. e altri c. Svezia*, 23 agosto 2016; C. EDU, *Rustamov c. Russia*, 3 luglio 2012; C. EDU, *Sufi e Elmi c. Regno Unito*, 28 giugno 2011; C. EDU, *Chahal c. Regno Unito*, 15 novembre 1996.

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. 6, n. 18044 del 30/03/2022, *Akritidis*, Rv. 283157; Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, *Balcan*, Rv. 279567; Sez. 6, n. 2037 del 05/12/2018, dep. 2019, *Huang Chonghua*, Rv. 275424; Sez. 6, n. 58239 del 09/11/2018, *Sartini*, Rv. 275641; Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, *Resneli*, Rv. 268933; Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, *Diuligher*, Rv. 268109; Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, *Barbu*, Rv. 267296; Sez. 6, n. 1117 del 03/03/2000, *Song Zhicai*, Rv. 220533.

ABSTRACT

La Corte europea è stata chiamata a giudicare la violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti previsto dall'art. 3 CEDU in relazione ad un procedimento di estradizione avviato dalla Repubblica Popolare Cinese nei confronti di un cittadino taiwanese arrestato in Polonia in forza di un avviso rosso

emesso dall'Interpol nell'ambito di un'indagine cinese e spagnola riguardante una frode di rilievo internazionale.

La Corte EDU ha ritenuto non convincenti le rassicurazioni fornite dallo Stato richiedente, anche a causa della pressoché inesistente cooperazione con gli organismi delle Nazioni Unite (in particolare con il Comitato contro la tortura), ed ha affermato, con decisione presa all'unanimità, che i diritti tutelati dalla Convenzione verrebbero compromessi in caso di consegna, con conseguente violazione dell'art. 3 CEDU, osservando che, in caso di estradizione e applicazione di una misura detentiva nel Paese richiedente, il ricorrente sarebbe incorso nel pericolo di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, essendo riscontrabile una "situazione generale di violenza", in cui la pratica della tortura, come altre forme di maltrattamento, sono costantemente in uso negli istituti penitenziari.

La Corte ha inoltre ritenuto che l'extradizione avrebbe determinato la violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU, non avendole l'Autorità dello Stato richiesto agito con la necessaria tempestività per evitare che il periodo di detenzione divenisse eccessivamente lungo in attesa della definizione del procedimento di estradizione.

1. Il caso.

La Corte EDU è stata chiamata a giudicare la violazione degli artt. 3 e 5, par. 1, CEDU in relazione ad un procedimento di estradizione avviato dalla Repubblica Popolare Cinese nei confronti di un cittadino taiwanese (Hung Tao Liu) arrestato in Polonia sulla base di un avviso rosso (*red notice*) emesso dall'Interpol nell'ambito di un'indagine condotta dalle Autorità cinesi e spagnole in ordine alla realizzazione di reati di frode in telecomunicazioni a livello internazionale.

In seguito all'arresto, avvenuto in Polonia il 6 agosto 2017, la Repubblica Popolare Cinese ha chiesto la sua estradizione; più tardi, sempre nello stesso anno, gli è stato negato l'asilo.

Nel febbraio 2018 la Corte regionale di Varsavia ha accolto la richiesta di estradizione in Cina ritenendola conforme alla legge, anche in relazione al sistema di tutela dei diritti umani, sulla base di ampie memorie presentate dal Governo cinese e dell'assicurazione che i diritti umani del ricorrente sarebbero stati tutelati e che egli non sarebbe stato sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti in caso di consegna, ovvero che non sarebbe incorso in un flagrante diniego del suo diritto ad un processo equo. Tale decisione è stata poi confermata in appello.

Nell'agosto 2018 il ricorrente ha chiesto e ottenuto dalla Corte EDU una misura cautelare (*interim measure*) ai sensi dell'art. 39 del regolamento della Corte, per fermare la sua consegna. Nel 2019 il Commissario per i diritti umani ha presentato un ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di un'adeguata valutazione in ordine ai rischi legati all'extradizione del cittadino taiwanese; ricorso chiuso nell'ottobre 2020 con decisione che ha ritenuto non violato l'art. 3 CEDU sotto il profilo della possibile condanna alla pena dell'ergastolo.

Successivamente all'arresto del 2017, il periodo di detenzione dell'estraddando è stato più volte prorogato dalle Autorità giudiziarie che si sono occupate del caso, in considerazione della sua mancanza di legami con la Polonia e della gravità della pena che avrebbe potuto essergli irrogata, e nonostante i ricorsi da lui presentati.

2. La decisione.

Nel suo ricorso dinanzi alla Corte EDU, l'interessato ha contestato la violazione degli artt. 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti), 5, par. 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza), e 6, par. 1 (diritto ad un processo equo) della Convenzione, censurando il rischio di tortura o di trattamento disumano ed il deficit di equità processuale in caso di estradizione, oltre che il rilevante periodo di detenzione cautelare subita in attesa dell'extradizione, arbitrariamente e indebitamente prolungato.

Muovendo dal rilievo che le Autorità dello Stato richiesto non avevano adeguatamente valutato gli argomenti difensivi prospettati dal ricorrente, in particolare per quel che attiene all'esame degli ultimi rapporti delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali sulla situazione del sistema penitenziario cinese, la Corte EDU ha affermato che, **in caso di estradizione e successiva restrizione carceraria nel Paese richiedente, l'estraddando sarebbe incorso nel pericolo di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, poiché in Cina è riscontrabile una situazione generale di violenza in cui la tortura, così come altre forme di maltrattamenti, sono costantemente in uso negli istituti penitenziari.**

Nel ritenere insufficienti le rassicurazioni fornite dallo Stato richiedente – anche a causa della pressoché inesistente cooperazione con gli organismi delle Nazioni Unite (in particolare con il Comitato contro la tortura) – la Corte EDU ha concluso nel senso che i diritti tutelati dalla Convenzione sarebbero stati compromessi in caso di consegna dell'estraddando, con la conseguente violazione delle garanzie previste dall'art. 3 CEDU.

In relazione a tale profilo la Corte di Strasburgo ha affermato, in particolare: a) che lo Stato richiedente non ha ratificato il Patto internazionale sui diritti civili

e politici (I.C.C.P.R.); *b*) che non v'è alcuna possibilità di attivare la garanzia di un meccanismo di protezione internazionale indipendente riguardo alla presentazione di denunce individuali in materia di tortura o altre pratiche e trattamenti rilevanti ai sensi dell'art. 3 CEDU, né è possibile svolgere un'indagine *in loco* senza l'invito dello Stato interessato; *c*) che il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha fatto riferimento, in un suo rapporto sulla Cina, ad un ricorso diffuso ad atti di tortura e maltrattamento nei confronti di indagati in stato di custodia, specie al fine di estorcere confessioni o informazioni da utilizzare nei procedimenti penali, affermando che tali pratiche sono ancora profondamente radicate nel sistema della giustizia penale dello Stato richiedente; *d*) che è emersa, dai rapporti di *Amnesty International*, la circostanza che i legali che avevano presentato denunce per atti di tortura, tentando di farli accertare con le relative attività d'indagine, avevano dovuto subirla essi stessi; *e*) che al fine di raggiungere tali conclusioni si è fatto riferimento ai rapporti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni, governative e non governative, sia internazionali che nazionali; *f*) che, nonostante alcuni miglioramenti registrati nella legislazione interna cinese in materia di proibizione e prevenzione della tortura, permangono tuttora diverse carenze significative; *g*) che le garanzie ottenute dal Governo cinese (in merito al fatto che il ricorrente sarebbe stato detenuto presso un centro dove i suoi diritti umani sarebbero stati rispettati) non potevano essere considerate sufficienti, trattandosi di mere dichiarazioni informali e non di garanzie di natura diplomatica.

La credibilità di tali risultanze e la costante segnalazione del ricorso a pratiche di tortura e maltrattamenti nelle strutture di detenzione e negli istituti penitenziari sono, ad avviso della Corte EDU, equiparabili all'esistenza di una **"situazione generale di violenza" che rende illegittima l'estradizione del ricorrente in Cina ai sensi dell'art.3 cit.**

Con riferimento alla connessa garanzia di cui all'art. 5, par. 1, CEDU, la Corte ha affermato che, se il periodo di detenzione subito dal ricorrente nell'arco temporale ricompreso fra il 6 agosto 2017 ed il mese di luglio 2018 poteva essere giustificato dallo svolgimento delle concorrenti procedure di estradizione ed asilo dinanzi alle competenti autorità, nessuna spiegazione adeguata, di contro, era stata fornita per il periodo successivo, irrilevante dovendosi ritenere, ai fini dell'applicabilità della richiamata norma convenzionale, la misura provvisoria emessa dalla Corte, atteso che il Governo cinese aveva affermato che il procedimento di estradizione era ancora in corso.

La Corte ha pertanto ritenuto che **le Autorità dello Stato richiedente non avevano agito con la necessaria tempestività al fine di garantire che la durata dello stato di detenzione cautelare del ricorrente non superasse il**

tempo ragionevolmente necessario per la definizione della procedura di estradizione.

Accertata la violazione dell'art. 5 cit., la Corte ha ritenuto conseguentemente assorbito l'esame del ricorso in relazione all'ulteriore profilo della violazione della garanzia di cui all'art. 6, par. 1, CEDU.

3. I principi.

La Corte EDU ha preliminarmente richiamato la propria elaborazione giurisprudenziale in ordine all'applicazione delle garanzie stabilite dall'art. 3 della Convenzione nell'ambito delle procedure di estradizione ed espulsione (F.G. c. Svezia, [GC], parr. 111-27, 2016; J.K. e altri c. Svezia ([GC], parr. 77-105, 2016; Khasanov e Rakhmanov c. Russia [GC], parr. 93-116, 29 aprile 2022; sull'accertamento di una situazione generale di violenza nello Stato di destinazione, cfr. Sufi e Elmi c. Regno Unito, par. 216, 28 giugno 2011).

La Corte ha precisato, tuttavia, che il riscontro di una situazione generale di violenza non comporta di per sé una violazione delle garanzie convenzionali in caso di consegna al Paese in questione, a meno che il livello di intensità della violenza non sia sufficiente per concludere che qualsiasi consegna verso quel Paese violerebbe necessariamente il disposto di cui al richiamato art. 3 (v. Khasanov e Rakhmanov, cit., § 96, con ulteriori riferimenti).

Se, in linea di principio, spetta al richiedente allegare i motivi a sostegno della sua domanda e produrre prove in grado di dimostrare l'esistenza di motivi sostanziali per ritenere che la sua estradizione verso il Paese di destinazione comporterebbe un rischio reale e concreto di esposizione a trattamenti in violazione dell'art. 3 CEDU (F. G. c. Svezia, cit., parr. 118 e 125, nonché J.K. e altri c. Svezia, cit., §§ 91, 92 e 96), la Corte è comunque tenuta ad accertare che la valutazione effettuata dalle autorità dello Stato contraente interessato sia adeguata e risulti sufficientemente supportata non solo da elementi di cognizione interni, ma anche da materiale proveniente da fonti esterne affidabili ed obiettive (v. F.G. c. Svezia, cit., § 117), come i rapporti emessi dai vari organismi delle Nazioni Unite e da organizzazioni governative e non governative internazionali.

Ai **rapporti delle Nazioni Unite**, in particolare, deve essere assicurato, secondo la Corte EDU, un **peso rilevante**, specie in considerazione del loro accesso diretto alle autorità del Paese di destinazione e della loro capacità di effettuare ispezioni e valutazioni *in loco*, come gli Stati e le organizzazioni non governative potrebbero non essere in grado di fare (Sufi e Elmi c. Regno Unito, nn. 8319/07 e 11449/07, cit., par. 23).

Nel rilevare, sulla base dei **rapporti emessi da vari organismi delle Nazioni Unite, nonché da organizzazioni internazionali e nazionali, sia governative che non governative**, l'esistenza di una **situazione generale di violenza**, nella misura in cui il **ricorso a pratiche di tortura e ad altre forme di maltrattamento** è stato **segnalato in modo credibile e coerente come praticadiffusamente utilizzata nelle strutture di detenzione e nei penitenziari cinesi** (parr. 79 e 83), la Corte ha precisato che, **in tali casi, il ricorrente è esonerato dal dimostrare specifici motivi di timore di un serio e concreto pregiudizio personale**, dovendosi ritenere **sufficiente l'accertamento che, al momento dell'extradizione, egli sarà collocato in un centro di detenzione o in una struttura penitenziariadi quel Paese** (v. Khasanov e Rakhmanov, cit., par. 96).

A fronte di tale evenienza, dunque, la Corte non ritiene necessaria alcuna specifica valutazione in relazione al rischio individuale cui l'extradando sarebbe esposto in ragione delle peculiari condizioni in cui verserebbe la struttura penitenziaria ove sarebbe collocato nel Paese richiedente, dandolopacificamente per accertato sulla base della rilevata esistenza di modalità di trattamento talmente diffuse, nelle loro implicazioni sintomatiche della totale assenza di forme di tutela e protezione meritevoli di positivo apprezzamento ai fini della garanzia di cui all'art. 3 CEDU, da considerarle equiparabili ad una situazione generale di violenza, in quanto tale ostativa all'extradizione verso lo Stato richiedente.

Infine, pronunciandosi in ordine ai profili rilevanti ai fini della violazione della connessa garanzia di cui all'**art. 5, par. 1, CEDU**, la Corte ha ribadito che la privazione della libertà può ritenersi giustificata solo per il tempo in cui è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione: qualora tali procedimenti non vengano portati avanti con la dovuta diligenza, la detenzione dell'extradando deve considerarsi illegittima (Chahal c. Regno Unito, n. 22414/93, par. 113, 15 novembre 1996; A. e altri c. Regno Unito, [GC], n. 3455/05, par. 164, 2009).

Per essere considerata legittima e non arbitraria, infatti, una misura di detenzione deve essere eseguita in buona fede e in condizioni adeguate, mentre la sua durata non deve eccedere quella ragionevolmente necessaria per lo scopo perseguito (v. Rustamov c. Russia, n. 11209/10, par. 150, 3 luglio 2012, e Al Husin c. Bosniaed Erzegovina (n. 2), n. 10112/16, par. 97, 25 giugno 2019).

Nel caso in esame, dopo aver osservato che la sentenza definitiva della Corte Suprema polacca è stata pronunciata due anni dopo l'adozione del provvedimento cautelare da parte della Corte EDU e che, al momento del giudizio sull'extradizione, il ricorrente era già stato detenuto per un considerevole arco di tempo (tre anni e due mesi), i Giudici di Strasburgo hanno concluso

affermando che le Autorità nazionali polacche non hanno agito secondocriteri di necessaria diligenza, con la conseguente violazione dell'art. 5 della Convenzione.

4. La giurisprudenza della Corte di cassazione.

La giurisprudenza di legittimità si è da tempo confrontata con il tema trattato dalla sentenza in commento, delineando un quadro di principi sostanzialmente in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo.

Si è infatti affermato che, in tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., la Corte d'appello deve valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109).

Al riguardo, in particolare, si è precisato che la Corte d'appello può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative - quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights Watch" -, in quanto si tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008 (Sez. 6, n. 32685 del 08/07/2010, P.G., Rv. 248002; Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268933).

Inoltre, costituisce un onere della Corte di Appello, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, richiedere, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione europea di estradizione, anche in mancanza di allegazioni difensive al riguardo (Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, Balcan, Rv. 279567).

Parimenti rilevante, infine, deve ritenersi l'affermazione del principio secondo cui, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del pericolo di trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 698, comma 1, cit., l'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, anche in mancanza di allegazioni difensive, è

tenuta a verificare, in base ad elementi oggettivi ed aggiornati, l'affidabilità della garanzia proveniente dallo Stato richiedente circa il rispetto degli *standard* convenzionali relativi al trattamento dei detenuti durante l'intero percorso rieducativo seguito negli istituti penitenziari (Sez. 6, n. 18044 del 30/03/2022, Akritidis, Rv. 283157, in relazione ad una fattispecie, di estradizione verso la Federazione Russa, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, pur avendo acquisito informazioni complementari, non aveva esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente relativamente a recenti decisioni di condanna emesse dalla Corte EDU per violazioni in tema di pratiche di ammanettamento sistematico e prolungato verificatesi nel territorio di ubicazione dell'istituto penitenziario di destinazione, né quella relativa ad una dettagliata e recente inchiesta giornalistica sull'esistenza di pratiche di tortura ed atti di violenza in numerosi istituti di pena russi, né, infine, gli esiti di una visita ispettiva effettuata in centri penitenziari russi dal Comitato di prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa).

La possibilità che venga irrogata una pena detentiva a vita non costituisce una circostanza di per sé ostativa all'emissione di una sentenza favorevole, salvo che l'estradando non allegghi l'esistenza del rischio concreto di irrogazione di una pena a vita senza possibilità di una sua commutazione o di concessione della liberazione condizionale (Sez. 6, n. 58239 del 09/11/2018, Sartini, Rv. 275641).

Con specifico riferimento a procedure di estradizione instaurate dalla Repubblica Popolare Cinese si è ritenuto che l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente rispetto a quello applicabile nell'ordinamento interno può costituire una condizione ostativa all'extradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con i principi di legalità e proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 2037 del 05/12/2018, dep. 2019, Huang Chonghua, Rv. 275424).

In altra decisione, parimenti attinente ad una procedura di estradizione passiva verso la Cina, la Corte ha affermato che, qualora il reato per cui è richiesta la consegna sia punito astrattamente con la pena di morte, ai sensi dell'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. non può essere disposta la consegna in assenza di una decisione giudiziaria irrevocabile che escluda l'applicazione della pena capitale nel caso concreto, essendo insufficienti generiche assicurazioni dello Stato richiedente. Nella motivazione, in particolare, la Corte ha precisato che non è applicabile la previsione contenuta nell'art. 3, lett. f), del Trattato fra Italia e Cina, in base al quale per dare esecuzione alla richiesta di estradizione è sufficiente che vi siano elementi per escludere il "fondato timore" della sottoposizione ad "altro trattamento o punizione crudele, inumana o umiliante", in quanto tale norma si riferisce alle modalità esecutive di una pena

necessariamente diversa da quella capitale (Sez. 6, n. 39443 del 11/06/2019, Rv. 277201).

A tale riguardo è risalente, peraltro, l'affermazione del principio secondo cui, qualora nello Stato richiedente sia prevista la pena di morte per il reato oggetto di estradizione, l'autorità giudiziaria non può pronunciare sentenza favorevole all'extradizione sulla base di assicurazioni dello Stato richiedente che comunque non consentano di pervenire a conclusioni di certezza circa la ineseguibilità di detta pena (Sez. 6, n. 1117 del 03/03/2000, Song Zhicai, Rv. 220533, in relazione ad una fattispecie in tema di estradizione per reato economico punibile con la pena di morte richiesta dalla Cina popolare).

L'esistenza di un trattato bilaterale, del resto, costituisce una presunzione semplice di riconoscimento della reciproca affidabilità dei due sistemi, ma non preclude alla Corte di appello la verifica in concreto delle condizioni di detenzione nello Stato richiedente (Sez. 6, n. 1242 del 18/12/2019, dep. 2020, Ortiz, Rv. 278097).

Entro la diversa, e territorialmente limitata, prospettiva dei rapporti di cooperazione giudiziaria penale che attengono alla definizione delle procedure di consegna post-estradizionale vigenti nell'ambito dei rapporti interni all'Unione europea - prospettiva che, in quanto tale, non investe la più ampia sfera delle procedure di estradizione verso Stati terzi - la giurisprudenza della Corte di Giustizia (inaugurata con la sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu) ritiene comunque necessaria l'adozione di una procedura di tipo "bifasico", secondo cui, ove ricorra una situazione di "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è tenuta a verificare, dopo aver accertato l'esistenza di un generale rischio di trattamento inumano da parte dello Stato membro, se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano, potendo, a tal fine, richiedere allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare necessaria (in tema di "rischio concreto di trattamento inumano o degradante", cfr. anche Sez. 6, n. 47891 del 11/10/2017, Enache, Rv. 271513).

In linea con tali indicazioni, la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296) ha chiarito che, in conformità al principio di mutuo riconoscimento vigente nell'U.E., se dalle informazioni non venga escluso il rischio concreto di trattamento degradante, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna fino a quando, entro un termine ragionevole, non ottenga notizie che le consentano di escludere la sussistenza del rischio.

Successivamente, in linea con la evoluzione della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo (sentenza della Grande Sezione, 15 ottobre 2019, Dorobantu, C-128/19 e sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft, C-220/18), la Corte di cassazione ha precisato che, in tema di mandato di arresto europeo, qualora lo Stato emittente abbia fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutarsi di eseguire la richiesta solo quando, sulla base di elementi precisi, riscontri comunque il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE (Sez. 6, n. 18352 del 11/06/2020, M., Rv. 279301).